



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE
SUL SETTORE PUBBLICO
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI "ENRICO REDENTI"



Tribunale per i Minorenni

dell'Emilia Romagna

CONVENZIONE TRA

TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA, con sede in Bologna via del Pratello n. 36, rappresentato nella persona della Dott.ssa Gabriella Tomai in qualità di Presidente del Tribunale per i Minorenni;

E

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI "ENRICO REDENTI" - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA, con sede in Bologna, Via Beniamino Andreatta n. 4, rappresentata nella persona del prof. Michele Caianiello in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione;

Premesso

VISTO il Decreto Rettorale 25 luglio 2001, n. 213/36, con cui è stata istituita presso l'Università di Bologna la Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Enrico Redenti" (di seguito Scuola) in attuazione del Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537;

RILEVATO che il suddetto Decreto Rettorale di istituzione della Scuola prevede espressamente, in applicazione del D.M. 21 dicembre 1999, n. 537, lo svolgimento di attività pratiche e stages da parte degli iscritti, che la Scuola programma mediante accordi con gli ordini professionali e con gli uffici competenti dell'Amministrazione giudiziaria;

RILEVATO che i principi ispiratori e le disposizioni del Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in Legge 15 luglio 2011, n. 111, all'art. 37, in tema di "efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie", prevedono che "i capi degli Uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica [...] con le scuole di specializzazione per le professioni legali [...] per consentire ai più meritevoli [...] lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno [...] del corso di specializzazione per le professioni legali";

CONSIDERATO che l'art. 4, commi 1 e 6, del Decreto Interministeriale 21 dicembre 1999, n. 537, stabilisce che alla Scuola si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame e che la Commissione giudicatrice sia composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio;



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE
SUL SETTORE PUBBLICO
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI "ENRICO REIDENTI"



Tribunale per i Minorenni

dell'Emilia Romagna

VISTO che il Tribunale per i Minorenni di Bologna (di seguito Tribunale), in relazione alle proprie concrete esigenze organizzative, ha manifestato l'interesse allo svolgimento delle attività formative previste dal suddetto art. 37 del Decreto legge n. 98/2011;

RILEVATO che costituiscono oggetto della presente convenzione i criteri e le modalità di collaborazione per l'effettuazione delle attività formative previste dal suddetto art. 37 del Decreto legge n. 98/2011;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Accesso alla formazione professionale presso il Tribunale)

1. Gli iscritti al Primo anno del Corso di Specializzazione della Scuola possono essere ammessi a svolgere, presso il Tribunale, la formazione professionale della durata di un anno, in base al numero di posti disponibili individuati annualmente dal Presidente del Tribunale.
2. Il numero di posti disponibili viene comunicato al Direttore della Scuola indicativamente entro il 31 dicembre del corrispondente anno accademico.
3. La domanda di ammissione deve essere presentata da parte degli allievi specializzandi al Direttore della Scuola, all'inizio dell'anno accademico.
4. La valutazione delle domande di ammissione avviene sulla base del voto conseguito in sede di prova di ammissione alla Scuola.
5. Sulla base della graduatoria redatta in sede di ammissione alla Scuola e delle domande presentate dagli specializzandi, il Direttore della Scuola, tenuto conto dei posti disponibili, comunica l'elenco degli ammessi al Presidente del Tribunale.

Art. 2

(Svolgimento dell'attività formativa presso il Tribunale)

1. Lo Specializzando ammesso alla formazione professionale ai sensi dell'art. 1 (di seguito Specializzando) è tenuto a svolgere l'attività di formazione presso il Tribunale. Il Presidente del Tribunale affida ciascuno Specializzando al magistrato o ai magistrati assegnatari.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE
SUL SETTORE PUBBLICO
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI "ENRICO REBENT"'



Tribunale per i Minorenni

dell'Emilia Romagna

2. L'attività formativa consiste nella preparazione ed assistenza alle udienze, in affiancamento al magistrato assegnatario; nella collaborazione allo studio di casi pratici; nella redazione di bozze di atti sotto il controllo del magistrato assegnatario; nella collaborazione all'organizzazione dell'attività del Giudice, in relazione al ruolo allo stesso assegnato.
3. L'attività formativa dello Specializzando si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato assegnatario, secondo un programma predisposto d'intesa fra il magistrato assegnatario e la Scuola indicativamente entro il 31 gennaio del corrispondente anno accademico, tenuto conto del calendario delle lezioni della Scuola e avuto riguardo alla necessità dello Specializzando di frequentare gli insegnamenti diversi o non attinenti all'attività formativa da svolgere.
4. Ogni ulteriore attività formativa sarà individuata dal magistrato assegnatario d'intesa con il Presidente del Tribunale e il Direttore della Scuola.

Art. 3

(Frequenza alle lezioni della Scuola)

1. La Scuola, con delibera del Consiglio Direttivo, dispensa lo Specializzando dalla frequenza delle lezioni relative agli insegnamenti attinenti all'attività formativa da svolgere.
2. Lo svolgimento della formazione professionale presso il Tribunale è sostitutivo di ogni altra attività di tirocinio previsto dalla vigente normativa e non può cumularsi alle stesse.

Art. 4

(Valutazione finale del periodo di formazione professionale)

1. Dopo il periodo di formazione, lo Specializzando dovrà redigere una relazione in merito alle attività svolte, ai casi pratici alla cui trattazione abbia assistito e alla soluzione data alle questioni affrontate, con particolare riferimento a quelle più problematiche.
2. Alla relazione dello Specializzando farà seguito una relazione valutativa del magistrato assegnatario che sarà trasmessa al Direttore della Scuola e al Presidente del Tribunale.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE
SUL SETTORE PUBBLICO
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI "ENRICO REICHT"



Tribunale per i Minorenni
dell'Emilia Romagna

Art. 5

(Natura della collaborazione)

1. Lo svolgimento dell'attività formativa non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né obblighi previdenziali a carico della pubblica amministrazione.

Art. 6

(Obblighi dello specializzando)

1. Lo Specializzando è tenuto a svolgere l'attività formativa con impegno professionale, nonché all'osservanza dei seguenti obblighi:

- a) seguire le indicazioni del magistrato assegnatario e fare riferimento a lui per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati e alle informazioni acquisite;
- d) predisporre la relazione finale di cui all'art. 4.

Art. 7

(Interruzione dell'attività formativa)

1. È facoltà del Tribunale interrompere motivatamente l'attività formativa in qualsiasi momento per il mancato rispetto degli obblighi assunti dallo Specializzando, ovvero per sopravvenute esigenze organizzative dell'ufficio giudiziario.

Art. 8

(Copertura assicurativa)

1. L'Università di Bologna provvede alla copertura assicurativa di ciascuno Specializzando contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e presso gli istituti assicurativi per la responsabilità civile.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE
SUL SETTORE PUBBLICO
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
PER LE PROFESSIONI LEGALI "ENRICO REDENTI"



Tribunale per i Minorenni
dell'Emilia Romagna

Art. 9

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha durata annuale, si intende rinnovata per uguale durata qualora una delle parti non comunichi disdetta a mezzo PEC, almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 10

(Esecuzione della convenzione)

1. Tutti gli atti relativi alla esecuzione della presente convenzione saranno assunti rispettivamente dal Presidente del Tribunale e dal Direttore della Scuola.

Art. 11

(Imposta di bollo)

1. L'imposta di bollo del presente accordo verrà assolta in modalità virtuale dall'Ateneo sulla base dell'Autorizzazione n. 140328 del 13 dicembre 2018.

Fatto, letto e sottoscritto in duplice copia per accettazione delle parti.

Il Presidente del Tribunale
per i Minorenni dell'Emilia Romagna

Dott.ssa Gabriella Tomai

Il Direttore
della Scuola di Specializzazione
per le Professioni Legali "E. Redenti"

Prof. Michele Caianiello

